


REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTELLIRI (Prov. di Frosinone)

SCHEMA DI CONVENZIONE



Convenzione ai sensi dell'art.35 della Legge 22/10/1971, n°.865 - tra il Comune di Castelliri e l'Agenzia Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Frosinone già Istituto Autonomo Case Popolari giusto provvedimento della Giunta Regionale n°.430 dell'11/11/2003 per la concessione e regolamentazione del diritto di superficie.

L'anno DUEMILAOTTO, il giorno VENTICINQUE, del mese di NOVEMBRE, in Castelliri e nella residenza municipale, avanti a me Dott.Mauro ANDREONE Segretario Generale del Comune di Castelliri, in qualità di ufficiale rogante, sono presenti:

- **Avv.Sandro DE GASPERIS** nato a Sora (Fr) il 06/04/1966 il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castelliri (partite I.V.A. 00286510607) in prosieguo più breve indicato come "COMUNE" in esecuzione della deliberazione n°.169 assunta dalla Giunta Comunale in data 25/09/2003 esecutiva ai sensi di legge;

- la **Dott.ssa Assunta ZEPPIERI** nata a Veroli il 02/09/1953 nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Frosinone (partita I.V.A. 00105380604) giusta procura speciale del Notaio Antonio SANTACROCE in Ferentino (Fr) Via XX Settembre n°.64, repertorio n°.31338 raccolta n°.10915 del 14/12/2007 registrata a Frosinone il 27/12/2007 al n°.9356 Serie 1T (allegato "A"), in prosieguo più brevemente indicato come "ATER".


Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, i quali, d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunciano alla assistenza dei testimoni, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati di cui sopra, dei quali dichiarano di avere esatta conoscenza, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

- che la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n°.4060 dell'1/07/1997 ha approvato il piano delle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati ai sensi della legge 457/78 e 179/92 per la realizzazione di n°.12 alloggi per l'importo di € 1.100.095,06 e relative opere di urbanizzazioni per € 81.016,59 a servizio del Piano di Zona;
- che per l'esecuzione di tali interventi il Comune ha individuato l'area distinta in catasto al foglio n°.7 particella n°.219 di mq. 132, particella n°.220 di mq. 2.754, particella n°.903 di mq. 73 e particella n°.904 di mq. 147 per un totale di mq. 3.106;
- che sulla base dei dati urbanistici il Comune ha rilasciato la concessione edilizia n°.6 del 07/11/2003 per la costruzione di n°.12 alloggi;
- che su richiesta dell'ATER, è necessario formalizzare la convenzione fra i due Enti per la definizione dei rapporti economici e giuridici delle aree sulle quali l'ATER ha in corso la realizzazione di intervento di E.R.P.;
- con Decreto del Direttore Generale n°.110 del 13/11/2008 dell'ATER e con Deliberazione di Giunta Comunale n°.169 del 25/09/2003 l'ATER ed il Comune di Castelliri hanno approvato, rispettivamente, il presente schema di convenzione.

Le aree innanzi descritte sono state acquisite al patrimonio del Comune.

Su tali aree ed alle particelle n°. 219, n°.220 n°.903 e n°.904, contornate in giallo, il Comune concede all'ATER il diritto di superficie per la realizzazione di n°.12 alloggi di E.R.P.;



Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, detti componenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Il Comune di Castelliri, come sopra rappresentato, concede all'ATER che, come sopra rappresentato, accetta per sé e per i suoi aventi causa, il diritto di superficie sul terreno di cui alla allegata planimetria dell'area.

L'area come sopra concessa e descritta risulta contornata in giallo nella planimetria catastale che, previa visione e firma delle parti si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il diritto di superficie come sopra concesso s'intende esteso all'utilizzazione del sottosuolo e delle aree esterne alla costruzione nei limiti necessari all'esecuzione, alla manutenzione ed all'uso delle opere previste dal progetto approvato dal Comune.

ART. 2) La durata della concessione di cui al precedente art.1) è stabilita in anni novantanove (99) a partire dal 01/07/2008 e potrà essere rinnovata secondo quanto previsto dal successivo art.9).

ART. 3) Il corrispettivo della concessione del diritto di superficie per le aree di cui sopra è stato determinato ai sensi dell'art. 10 della legge 865/71 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale corrispettivo, così come risulta dagli atti è quantizzato in € 16.041,15 somma che l'ATER di Frosinone ha corrisposto con mandato n°.47 del 17/01/2005.

Oltre all'onere di cui sopra, l'ATER ha provveduto ad erogare al Comune la somma di € 3.882,54 inerente gli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge n°.10/77 computati con i criteri di cui agli artt.19 e 21 legge regionale n°.35/78.

ART. 4) Il Comune riconosce e dà atto che, all'infuori degli oneri già corrisposti di cui sopra, nessun'altra somma, per qualsiasi titolo, causa e ragione potrà essere chiesta all'ATER medesima ed i suoi aventi causa.

ART. 5) Le caratteristiche costruttive e tipologiche dell'edificio realizzato sono quelle definite in sede di rilascio della concessione edilizia.

ART. 6) Gli alloggi realizzati saranno assegnati in locazione a norma di legge ed i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei relativi canoni, fanno riferimento alle norme stabilite in conformità al D.P.R. 30/12/1972, n°.1035 nonché alla legge 12 del 06/08/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7) Il Comune dà atto che l'area oggetto dell'intervento è dotata di opere di urbanizzazione quali strade di accesso, allaccio agli impianti della rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica.

ART. 8) Si dà altresì atto che l'edificio è stato realizzato nei termini previsti dalla concessione edilizia più volte richiamata e della relativa proroga.

ART. 9) La presente convenzione è rinnovabile alla sua scadenza per un uguale periodo, salvo soltanto il caso in cui ostino motivi di carattere urbanistico o comunque di pubblica utilità.

L'ATER per sé ed aventi causa, prende atto a tutti gli effetti che il corrispettivo, in caso di rinnovo della concessione, verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente al momento del rinnovo stesso, aumentato della eventuale spesa prevista, con stima dell'Ufficio Tecnico Erariale, per il rinnovamento e l'adeguamento dell'urbanizzazione primaria.

ART. 10) I comparenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale ed esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito.

Ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n°.601/1973 si chiede la registrazione in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, quale atto di concessione rientrante nelle previsioni del titolo III° della Legge n°.865/1971. Trascrizione e voltura del pre-

ente atto sono a carico e cura dell'ATER.

Consegnano il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Castelliri in data 25/11/2008 n°. prot. 7773 che si allega sotto la lettera "C".

ART. 11) Le spese, imposte e tasse del presente atto e quelle ad esso inerenti e conseguenti sono a carico dell'ATER che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme in materia come sopra indicate.

ART. 12) Le parti a tutti gli effetti, eleggono il proprio domicilio:

- il Comune nella propria sede Comunale;
- l'ATER nella propria sede in Via Marittima a Frosinone.

Letto, confermato e sottoscritto.

Emilio Leppici
Antonio De Santis
Mario Andreola



AUTENTICAZIONE DI COPIA

(D.P.R. 28.12.2000, N. 445, ART. 18)

La presente copia composta di n. 5 fogli, e

conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Castelliri il 28.11.08



IL SEGRETARIO COMUNALE

Mario Andreola

CONSEGNATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI ROMA IL GIORNO 11.12.08 E REGISTRATO
IN DATA 11/12/08.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Mario Andreola